

ALLEGATO 1

CAPITOLO 1 - Criteri per l'aggiornamento delle tariffe istruttorie e per le attività di controllo delle installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale regionale.

Le tariffe per le istruttorie e i controlli delle installazioni sottoposte ad AIA sono poste a carico del gestore, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 152/2006, e sono stabilite con apposito Decreto del Ministero dell'Ambiente in relazione alla complessità delle attività svolte dall'Autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e dell'adesione a progetti di digitalizzazione (AURA).

Per le discariche anche il D.Lgs. 36/2006 all'articolo 9 Comma 4 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche) stabilisce che le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.

Con il DM n. 58 del 6 marzo 2017 è stato approvato il nuovo *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”*, che sostituisce il precedente DM 24 aprile 2008.

Il DM 58/2017, all'art. 10 com. 3, stabilisce che le Regioni e le Province Autonome con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari e all'art. 2 c.7, stabilisce che le tariffe istruttorie sono adeguate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La Regione Emilia-Romagna, in accordo al previgente DM 24 aprile 2008, ha definito i criteri e le tariffe da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo con:

- Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2005, n. 667 *“Modalità per la presentazione da parte delle province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale (aia)”*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 Novembre 2008, n. 1913 *“Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n.59/2005”*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 Febbraio 2009, n. 155 *“Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) - Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 59/2005”*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 Febbraio 2009, n. 812 *“Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) - Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs n.59/2005”*.

Tenendo conto delle disposizioni tariffarie normate dal DM 58/2017 e valutata la significativa variazione rispetto al precedente DM 24 aprile 2008, si adeguano le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo secondo i criteri di seguito definiti:

- continuità dell'azione amministrativa mediante il mantenimento dei criteri di complessità già definiti con DGR 667/2005;
- applicazione dei principi di semplificazione nelle modalità di calcolo con particolare riferimento alle valutazioni delle comunicazioni di modifica non sostanziale e delle attività di controllo;
- rivalutazioni economiche delle tariffe che tengono conto delle condizioni più favorevoli al gestore tra gli aggiornamenti proposti dal DM 58/2017 e l'adeguamento dell'indice Istat al costo della vita al 31/12/2025 (+35% rispetto alle previgenti tariffe), arrotondando per eccesso a cifra intera ove necessario;
- mantenimento dei criteri di premialità in presenza di Sistemi di Gestione Ambientale ad esempio certificazioni ISO 14001 e/o Registreazioni EMAS;
- introduzione di un ulteriore criterio di premialità per l'adesione a progetti di digitalizzazione (AURA);
- rispetto delle condizioni dettate dall'art.2 c.7 del DM 58/2017, ossia tutte le tariffe sono determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla Parte II.

Si riporta di seguito lo schema di adeguamento delle tariffe da applicare in Emilia-Romagna, con riferimento alle attività istruttorie e di controllo richiamate all'art.1 c.1 del DM 6 marzo 2017 n. 58:

- Aggiornamento dei criteri per la determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio di nuova AIA, nonché all'aggiornamento in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame (art. 29 octies c.4)
- Aggiornamento dei criteri per la determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo (art. 29-octies c.3)
- Aggiornamento dei criteri per la determinazione della complessità dell'installazione e per il calcolo della tariffa per le istruttorie connesse a Modifiche non Sostanziali
- Aggiornamento dei criteri per la determinazione della tariffa relativa alle attività di controllo.
- Aggiornamento dei criteri per la determinazione della tariffa per le istruttorie e per le attività di controllo degli allevamenti intensivi
- Modalità di pagamento delle tariffe istruttorie e per le attività di controllo
- Altre disposizioni

DM 58/2017	Attività istruttoria/Controllo	Descrizione	Riferimento
art. 1 c. 1 let. a) art. 1 c. 1 let. c)	RILASCIO NUOVA AIA MODIFICHE SOSTANZIALI GENERICO RIESAME	■ primo rilascio relativo a nuovi impianti ■ impianti esistenti comprese attività di aggiornamento AIA 29 sexies c.8 ■ modifiche sostanziali in una installazione già dotata di Aia ■ riesame dell'Aia già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-octies, c.4	CAPITOLO 2
art. 1 c. 1 let. b)	RIESAME con valenza di RINNOVO	■ riesame, con valenza di rinnovo dell'Aia, già rilasciata, disposto ai sensi dall'articolo 29-octies, c. 3	CAPITOLO 3

art. 1 c. 1 let. d)	MODIFICHE NON SOSTANZIALI	■ modifica NON sostanziale (istruttoria per 29-nonies c. 1 ed eventuale aggiornamento AIA)	CAPITOLO 4
art. 3 c. 1	ATTIVITA' DI CONTROLLO	■ controlli programmati Art. 29 decies, DGR 2124/2018	CAPITOLO 5
	ATTIVITA' ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO PER ALLEVAMENTI INTENSIVI	■ primo rilascio relativo a nuovi allevamenti ■ allevamenti esistenti comprese attività di aggiornamento AIA 29 sexies com.8 ■ modifiche sostanziali in un allevamento già dotata di Aia ■ riesame dell'Aia già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-octies, c.4 ■ riesame, con valenza di rinnovo dell'Aia, già rilasciata, disposto ai sensi dall'articolo 29-octies, c. 3 ■ modifica NON sostanziale (istruttoria per 29-nonies c. 1 ed eventuale aggiornamento AIA) ■ controlli programmati Art. 29 decies, DGR 2124/2018	CAPITOLO 6
	MODALITA' DI PAGAMENTO	■ modalità pagamento spese istruttorie ■ modalità pagamento attività di controllo	CAPITOLO 7
	ALTRE DISPOSIZIONI		CAPITOLO 8

CAPITOLO 2 - Aggiornamento dei criteri per la determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio di nuova AIA, nonché all'aggiornamento in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame (art. 29 octies c.4)

Il DM 58/2017 definisce la tariffa istruttoria **Ti** facendo riferimento all'intera installazione oggetto della domanda AIA (o alla parte di installazione afferente al Gestore, nel caso di presenza di più Gestori), indipendentemente dal fatto che siano presenti una o più attività IPPC o attività non IPPC tecnicamente connesse o funzionali all'attività IPPC.

In accordo al DM 58/2017, la tariffa **Ti**, per le attività istruttorie connesse a rilascio di una nuova AIA, nonché all'aggiornamento di una AIA in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame, è calcolata con la seguente formula:

$$Ti = C_D + [C_{Aria} + C_{H_2O} + C_{RP} + C_{RnP} + C_{RDT} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})] * - C_{SGA} - C_{DOM}$$

[...] *se pertinenti

In accordo al DM 58/2017, nel caso di un'installazione per la quale trovano applicazione i requisiti generali di cui all'art. 29 bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, stante che l'istruttoria consiste in una verifica di conformità, la tariffa **Ti** è calcolata utilizzando la seguente formula:

$$Ti = C_D + [C_{Aria} + C_{H_2O} + C_{RP} + C_{RnP} + C_{DT} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})] * - C_{SGA} - C_{DOM} / 2$$

[...] *se pertinenti

Nel caso di modifiche sostanziali o riesame parziale i coefficienti sono determinati con riferimento alle sole attività oggetto di modifica e non all'intera installazione.

Di seguito si riporta la descrizione del calcolo dei singoli coefficienti della tariffa.

Punto 1 - C_D

Si conferma il costo istruttorio denominato **C_D** mantenendolo uguale a quello stabilito dalla DGR 1913/2008 e dal DM 58/2017 fissandolo in € **2.500,00**.

Si ritiene di mantenere una differenziazione per le microimprese¹ come già previsto dalla DGR 1913/2008, fissando il costo istruttorio **C_D** in € **2.000,00**.

Punti 2 e 3 - C_{ARIA} e C_{H₂O}

Per la determinazione dei costi istruttori per le voci relative alle componenti aria e acqua di cui ai punti n. 2 e n. 3 dell'allegato I al D.M. 58/2017, si mantiene lo stesso criterio individuato dal DM 58/2017 per il calcolo degli indici di emissione, in continuità a quanto stabilito dalla DGR 1913/2008,

¹ Per microimpresa si intende un'azienda che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo (o un totale di bilancio) non superiore a 2 milioni di euro. Questa definizione è stabilita a livello europeo dalla [Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE](#).

mentre si ritiene di aggiornare il tariffario utilizzando il criterio di adeguamento dell'indice Istat al costo della vita al 31/12/2025 delle tariffe precedentemente definite, con un aumento del 35% delle singole voci rispetto al tariffario del 2008, arrotondando per eccesso a cifra intera ove necessario.

Di seguito si riporta la tabella cui riferirsi per la componente **CARIA**

Tabella 2.1 - CARIA (rilascio nuova aia - modifica sostanziale - riesame generico)

Numero sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Indice emissioni in ARIA*					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
nessun inquinante	270					
da 1 a 4 inquinanti	1.080	1.690	2.700	4.050	6.075	16.200
da 5 a 10 inquinanti	2.025	3.375	5.400	6.750	9.450	27.000
da 11 a 17 inquinanti	4.050	10.125	16.200	22.275	27.000	44.550
più di 17 inquinanti	4.725	10.800	21.600	40.500	45.900	66.150

-cifre in euro

*Indice emissioni in aria = Numero di fonti di emissioni in aria da autorizzare + numero fonti di emissione in aria per le quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29- sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Di seguito si riporta la tabella cui riferirsi per la componente **CH₂O**

Tabella 2.2 - CH₂O (rilascio nuova aia - modifica sostanziale - riesame generico)

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Indice scarichi *			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	70	135		540
da 1 a 4 inquinanti	1.285	2.025	2.700	6.750
da 5 a 7 inquinanti	2.365	3.780	5.670	10.800
da 8 a 12 inquinanti	3.105	5.130	7.830	13.500
da 13 a 15 inquinanti	4.725	10.125	20.250	39.150
più di 15 inquinanti	6.075	13.500	27.000	40.500

-cifre in euro

*Indice scarichi = Numero scarichi da autorizzare + numero scarichi per o quali si chiede l'applicazione di una deroga ex articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

CARIA e CH₂O: criteri per la determinazione delle emissioni e degli inquinanti significativi

Per le nuove installazioni si deve fare riferimento ai punti emissivi e agli inquinanti significativi e proposti nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Per le installazioni esistenti, nel caso di modifica sostanziale o riesame, è utile riferirsi per i punti emissivi e per gli inquinanti da considerare significativi a quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo eventualmente aggiornato con la proposta di modifica.

In caso di modifica sostanziale o riesame parziale i coefficienti C_{ARIA} e C_{H_2O} sono determinati con riferimento alle sole attività oggetto di modifica o riesame e non all'intera installazione.

Conteggio punti emissivi

Di seguito si propongono i criteri da utilizzare per il conteggio delle emissioni da considerarsi "significative":

Numero di fonti di emissione in aria

Sono da considerare le seguenti fonti:

- a) i punti di emissioni in atmosfera soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, con l'eccezione delle fattispecie di cui agli art. 272, comma 1 (emissioni "scarsamente rilevanti");
- b) i punti di emissione disciplinati ai sensi del Titolo III bis Parte Quarta D.Lgs. 152/06;
- c) i punti di emissione disciplinati dal DM 5.2.98 ;
- d) emissioni temporaneamente 'non attive': ossia emissioni che secondo quanto dichiarato dal Gestore e riportato nell'autorizzazione, non sono temporaneamente in esercizio ma sono riattivabili;
- e) le emissioni diffuse sono assimilate ad ulteriori punti di emissione, ove considerate nell'autorizzazione. In particolare, si considera un punto di emissione distinto per ogni diversa sorgente di emissione. Per le discariche si considera una emissione diffusa per ciascun lotto di coltivazione autorizzato, esclusi i lotti in gestione post operativa per i quali si considera un unico punto di emissione.

Sono esclusi dal conteggio:

- f) camini di 'by-pass' o emissioni di emergenza (ad esempio sfiati, aperture di sicurezza, valvole di sicurezza, dischi di rottura, etc), non vanno conteggiati ai fini della determinazione della tariffa;
- g) emissioni 'dismesse', ossia emissioni che, secondo quanto dichiarato dal Gestore e/o riportato nell'autorizzazione, sono state dismesse definitivamente, non risultando più autorizzate all'esercizio, non vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa; possono considerarsi dismesse anche emissioni per le quali è già indicata esplicitamente nell'autorizzazione la data di dismissione.

Numero di scarichi idrici

Sono da considerare i seguenti scarichi:

- a) gli scarichi idrici progettati/esistenti, soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- b) gli scarichi delle acque meteoriche sono conteggiati ai fini del calcolo della tariffa solo nei casi in cui è prevista l'autorizzazione in applicazione dei criteri definiti dalla normativa regionale;

Vanno esclusi dal conteggio gli scarichi costituiti da:

- acque meteoriche non soggette ad autorizzazione, acque reflue domestiche e assimilate ai sensi della normativa regionale;
- Scarichi ‘parziali’ di acque reflue, ossia eventuali scarichi recapitanti in un tratto di fognatura interno all’installazione pur dotato di pozzetto di campionamento e oggetto di monitoraggio (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 652 del 21 gennaio 2021)
- scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di sicurezza sugli allacciamenti alla pubblica fognatura;
- scarichi di condensa di soli compressori o acque di raffreddamento indiretto di impianti produttivi o similari;
- scarichi di reflui derivanti esclusivamente da operazioni di bonifica non sono da considerare ai fini del calcolo della tariffa istruttoria.

Conteggio inquinanti

Per il numero di inquinanti da considerare “significativi”, il gestore deve fare riferimento agli inquinanti inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) distinguendo fra quelli regolati in AIA con VLE e/o BAT AEL, caratteristici del ciclo produttivo dell’attività in questione, che vanno conteggiati, da quelli previsti a fini conoscitivi (ad esempio inquinanti per cui è previsto un monitoraggio limitato nel tempo al fine di verificarne la significatività/presenza) senza obbligo di rispetto dei VLE e/o BAT AEL che non vanno conteggiati, avvalendosi, ove ritenuto necessario anche delle indicazioni contenute:

- nei Bref e nelle Bat Conclusions;
- nelle Linee guida SNPA n. 48/2023 e n. 49/2023;
- nelle Linee Guida, Circolari e indirizzi tecnici regionali;
- negli studi di settore.

Rientrano tra i parametri significativi quelli per cui sono state valutate eventuali deroghe ai sensi dell’Art. 29-sexies, comma 9 bis.

Per gli impianti nuovi o soggetti a modifica sostanziale, il Gestore deve fare riferimento, ai fini della predisposizione del Piano di Monitoraggio e Controllo in base al quale sarà calcolata la tariffa, in ordine di preferenza, alle indicazioni contenute:

- nelle decisioni sulle “BAT conclusion” del settore pubblicate, in ulteriori normative ambientali (nazionali o regionali) concernenti gli impianti oggetto di autorizzazione, in Linee guida, Circolari e indirizzi tecnici nazionali o regionali;
- nel DM 58/2017 utilizzando le tabelle di cui all’Allegato 1 “attività interessate con eventuali relativi codici IPPC”.

Emissioni in atmosfera:

Non vanno conteggiati i parametri chimico-fisici quali temperatura e portata per le emissioni.

Metalli: se il limite è espresso come sommatoria, nel conteggio degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa, si conterà ogni sommatoria cui è associato un limite come un singolo inquinante.

COV: se non sono espressamente indicati i singoli composti nel Piano di Monitoraggio e Controllo o nel Quadro prescrittivo, i COV vanno conteggiati come singolo inquinante.

Scarichi idrici:

Non vanno conteggiati i parametri chimico-fisici quali pH, temperatura, colore, odore e materiali grossolani.

Esempi di calcolo della tariffa per le componenti C_{ARIA} e C_{H2O}

Una volta individuati i punti di emissione e gli inquinanti significativi, il Gestore calcola le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico (C_{Aria}) e di inquinamento delle acque (C_{H2O}), nel seguente modo:

- indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati, i punti di emissione verranno raggruppati “per classi” in base al numero di inquinanti emessi;
- ad ogni “classe” (ossia la combinazione di “numero di emissioni” e “numero di inquinanti”), facendo riferimento alle tabelle 1 e 2 sopra riportate, sarà associata la tariffa corrispondente;
- la tariffa per la componente (C_{ARIA}) o (C_{H2O}) verrà calcolata come sommatoria delle cifre ottenute per ogni “classe”.

Esempio:

Nel caso di 10 fonti di emissione in atmosfera, 5 delle quali con 4 inquinanti significativi e cinque con 11 inquinanti significativi, il gestore potrà calcolare C_{ARIA} riferendosi alla Tabella 1:

- sommando i contributi dei due gruppi ($C_{ARIA} = 2.700 + € 16.200 = € 18.900. €$)
- o in alternativa considerando 10 fonti con 11 inquinanti ($C = 22.275 €$).

Il gestore, dandone evidenza all'autorità competente, potrà scegliere di effettuare il calcolo secondo una delle due modalità sopra riportate.

Punto 4 - C_{RP} , C_{RNP} e C_{RDT}

Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti di cui ai punti n. 4 dell'allegato I del D.M. 58/2017 si mantiene lo stesso criterio individuato dal decreto in parola in relazione al calcolo degli indici, mentre per il calcolo delle tariffe si utilizza il criterio di adeguamento dell'indice Istat al costo della vita al 31/12/2025, con un aumento del 35% delle singole voci rispetto al tariffario definito dal DM 25 giugno 2008, arrotondando per eccesso a cifra intera ove necessario.

Di seguito si riporta la tabella cui riferirsi per le componenti C_{RP} e C_{RNP}

Tabella 2.3 - C_{RP} e C_{RNP} (rilascio nuova aia - modifica sostanziale - riesame generico)

Tonnellate/die oggetto della domanda*		0	fino a 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50
Rifiuti Pericolosi	C_{RP}	0	675	1.350	2.970	4.320	6.750
Rifiuti Non Pericolosi	C_{RNP}	0	340	675	1.620	2.430	4.050

-cifre in euro

* esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura

Per la determinazione dei coefficienti C_{RP} e C_{RNP} devono essere considerate le quantità medie giornaliere di rifiuti sottoposte ad operazioni R o D, calcolate con riferimento alla capacità massima autorizzata dell'impianto e rispetto alla quale è definito il calcolo della fidejussione, ove dovuto; il

valore giornaliero è calcolabile a partire dalla quantità annua autorizzata (o di cui è richiesta l'autorizzazione), su cui è stata calcolata eventualmente la fideiussione, dividendo per il numero di giorni di esercizio riportati nell'autorizzazione o, se non esplicitato, per 220 (5 giorni lavorativi a settimana) o 340 (7 giorni a settimana).

In caso non vi sia distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, vanno conteggiati tutti nella classe dei rifiuti pericolosi.

Nel calcolo delle quantità giornaliere di rifiuti non pericolosi trattati devono essere esclusi i quantitativi sottoposti alle operazioni di recupero R10 (utilizzo fanghi in agricoltura).

Per le **discariche** (attività D1), in accordo al D.Lgs. 36/2003, si deve fare riferimento alla capacità autorizzata espressa in termini di volume (mc) e alla tabella di seguito riportata:

Volume [mc] oggetto della domanda		0	fino a 400.000	da 400.000 a 800.000	da 800.000 a 1.200.000	da 1.200.000 a 1.600.000	oltre 1.600.000
Rifiuti Pericolosi	C_{RP}	0	1.600	3.250	4.860	6.480	9.450
Rifiuti Non Pericolosi	C_{RNP}	0	1.350	2.700	4.050	5.400	6.750

Tabella 2.4 - C_{RP} e C_{RNP} per Discariche

-cifre in euro

Deposito Temporaneo C_{RDT}

Per i rifiuti che sono gestiti in regime di deposito temporaneo (D.Lgs. 152/2006 Art. 182 e 185 bis) si applica la tariffa forfettaria **C_{RDT}** pari a 400 Euro. L'aggiornamento del tariffario utilizza il criterio di adeguamento dell'indice Istat al costo della vita al 31/12/2025, con un aumento del 35% rispetto al precedente tariffario arrotondando per eccesso a cifra intera ove necessario.

Punto 5 - (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})

I costi istruttori per la verifica e la valutazione del rispetto di ulteriori componenti ambientali, anche ai fini dell'integrazione nel Piano di Monitoraggio e Controllo sono definiti nella successiva tabella.

Per queste voci, tenendo conto che le modifiche introdotte dal DM 58/2017 determinano un incremento del 40% circa rispetto alle precedenti tariffe, richiamato l'art. 2 comma 7 del citato DM, si ritiene di adottare quale criterio di adeguamento l'incremento del 20% delle tariffe previgenti mantenendo comunque la quota massima fissata dal DM 58/2017 qualora l'incremento risulti meno favorevole.

Tabella 2.5 - Altre componenti

Altre componenti	Sigla	Tariffa
Clima acustico	C_{CA}	2.100
Tutela quantitativa risorsa idrica	C_{RI}	4.200

Campi elettromagnetici	C_{EM}	3.360
Odori	C_{Od}	840
Sicurezza del territorio	C_{ST}	1.680
Ripristino ambientale	C_{RA}	6.000

-cifre in euro

Sigla	Ulteriore componente ambientale	Installazione tipicamente interessate Descrizione di installazioni esemplificativa e non esaustiva, <u>da valutare caso per caso.</u>
CCA	Clima acustico	Tutte le installazioni ad eccezione di quelle che svolgono esclusivamente le attività 1.4-bis (off -shore).
CRI	Tutela qualitativa della risorsa idrica	Centrali termiche ed altri impianti di combustione raffreddati ad acqua, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industria della carta.
CEM	Campi elettromagnetici	Centrali termoelettriche, impianti di produzione di energia elettrica anche da FER.
COd	Odori	Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno in base al D.D. 23 giugno 2023 n. 309.
CST	Sicurezza del territorio	Installazioni collocate in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidente rilevante.
CRA	Ripristino ambientale	A. installazioni su un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche. B. installazioni soggette all'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 C. installazioni soggette all'obbligo di presentare la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

NOTE

1. Per la voce **CCA**, per gli stabilimenti collocati in aree di Classe 6 ai sensi dei piani di zonizzazione acustica, si applica il costo forfettario per la componente **CCA** di € 1.000,00
2. Per la componente “Sicurezza del Territorio” **CST** fino all’emanazione delle aree dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, la componente non si applica.
3. Descrizione de tariffe per la componente **CRA**
 - A. In presenza di installazioni su un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche la componente **CRA** è di € 6.000;

- B. In caso di presentazione della relazione di riferimento la componente C_{RA} è di € 1.000,00 ad esclusione degli allevamenti intensivi per i quali si rimanda al capitolo 6;
- C. In caso di presentazione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento la componente C_{RA} è di € 250,00 ad esclusione degli allevamenti intensivi per i quali si rimanda al capitolo 6.

Punto 6 - C_{SGA}

In continuità con le disposizioni della DGR 1913/2008 e delle ulteriori indicazioni del DM 58/2017, in presenza di installazioni dotate di un Sistema di Gestione Ambientale certificato (Iso 14001 o registrazione Emas), la riduzione del costo istruttorio C_{SGA} è quantificata come di seguito:

Installazioni certificate **Uni En Iso 14001** - il più favorevole fra i due importi:

- $[C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + C_{DT} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})] \times 0,10 \text{ €}$
- € 500,00

Installazione registrate **EMAS** - il più favorevole fra i due importi:

- $[C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + C_{DT} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})] \times 0,20 \text{ €}$
- € 1.000,00

In caso di installazioni dotate di entrambe le tipologie di SGA certificate/registrate si applica la riduzione una sola volta nella condizione più favorevole.

Punto 7 - C_{DOM}

La riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda C_{DOM}

Tabella 2.6 - C_{dom}

Riduzione C_{DOM}	
Secondo strumenti/piattaforme telematici (Portale IPPC/Portale AURA)	€ 500,00 ²
Secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente per la presentazione dell'istanza digitale	€ 1.000,00

In presenza di entrambe le condizioni si applicano entrambe le voci.

CAPITOLO 3 - Aggiornamento dei criteri per la determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo (art. 29-octies c.3)

In accordo al DM 58/2017, la tariffa Tr , per le attività istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo (art. 29-octies c.3), è calcolata con la seguente formula:

$$Tr = C_d' + [C_{Aria}' + C_{H2O}' + C_{RP}' + C_{RnP}' + C_{RDT}' + (C_{CA}' + C_{RI}' + C_{EM}' + C_{Od}' + C_{ST}' + C_{RA}')] * - C_{SGA}' - C_{DOM}'$$

² Per la prima istanza fatta mediante il **Portale AURA** la cifra da applicare per la presente voce è pari a € 1.000,00

[...] *se pertinenti

“ L’aggiornamento delle tariffe per ciascuna componente ambientale interessata viene fatto utilizzando i criteri descritti al capitolo 1 con eventuale arrotondamento per eccesso a cifra intera.

Di seguito si riportano le singole componenti tariffarie con la relativa tariffa aggiornata.

Punto 1 - C_D'

Il costo istruttorio denominato C_D' è pari a € **1.250,00**.

Per le microimprese³ il costo istruttorio denominato C_D è fissato pari a € **1.000,00**.

Punti 2 e 3 - C_{ARIA}' e C_{H2O}'

Di seguito si riporta la tabella cui riferirsi per la C_{ARIA}'

Tabella 3.1 - C_{ARIA}' (riesame con valenza di rinnovo)

Numero sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di fonti di emissione in ARIA**					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
nessun inquinante	135					
da 1 a 4 inquinanti	540	845	1.350	2.025	3.040	8.100
da 5 a 10 inquinanti	1.015	1.690	2.700	3.375	4.725	13.500
da 11 a 17 inquinanti	2.025	5.065	8.100	11.140	13.500	22.275
più di 17 inquinanti	2.365	5.400	10.800	20.250	22.950	33.075

-cifre in euro

**Indice emissioni in aria = Numero di fonti di emissioni in aria autorizzate + numero fonti di emissione in aria per le quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29- sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Di seguito si riporta la tabella cui riferirsi per la C_{H2O}'

Tabella 3.2 - C_{H2O}' (riesame con valenza di rinnovo)

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi come da tabella DM			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	35	70		270
da 1 a 4 inquinanti	645	1.015	1.350	3.375

³ Per microimpresa si intende un'azienda che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo (o un totale di bilancio) non superiore a 2 milioni di euro. Questa definizione è stabilita a livello europeo dalla [Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE](#).

da 5 a 7 inquinanti	1.185	1.890	2.835	5.400
da 8 a 12 inquinanti	1.555	2.565	3.915	6.750
da 13 a 15 inquinanti	2.365	5.065	10.125	19.575
più di 15 inquinanti	3.040	6.750	13.500	20.250

-cifre in euro

*Indice scarichi = Numero scarichi autorizzati + numero scarichi per i quali si chiede l'applicazione di una deroga ex articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Punto 4 - CRP' CRNP' e CRDT'

Di seguito si riporta la tabella cui riferirsi per la CRP' e CRNP'

Tabella 3.3 - CRP' e CRNP' (riesame con valenza di rinnovo)

Tonnellate/die oggetto della domanda		0	fino a 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50
Rifiuti Pericolosi	CRP'	0	340	675	1.485	2.160	3.375
Rifiuti Non Pericolosi	CRNP'	0	170	340	810	1.215	2.025

-cifre in euro

Discariche

Per le **discariche** (attività D1), in accordo al D.Lgs. 36/2003, si deve fare riferimento alla capacità autorizzata espressa in termini di volume (mc) e alla tabella di seguito riportata:

Volume [mc] oggetto della domanda		0	fino a 400.000	da 400.000 a 800.000	da 800.000 a 1.200.000	da 1.200.000 a 1.600.000	oltre 1.600.000
Rifiuti Pericolosi	CRP'	0	800	1.625	2.430	3.240	4.725
Rifiuti Non Pericolosi	CRNP'	0	670	1.350	2.025	2.700	3.375

Tabella 3.4 - CRP' e CRNP' Discariche (riesame con valenza di rinnovo)

-cifre in euro

Deposito Temporaneo - CRDT'

Per i rifiuti che sono gestiti in regime di deposito temporaneo (D.Lgs. 152/2006 Art. 182 e 185 bis) si applica la tariffa forfettaria CRDT pari a 200 Euro.

Punto 5 - (CCA' + C RI' + C EM' + C Od' + C ST' + C RA')

I costi istruttori per la verifica e la valutazione del rispetto di ulteriori componenti ambientali, anche ai fini dell'integrazione nel Piano di Monitoraggio e Controllo sono definiti nella successiva tabella.

Tabella 3.5 - Altre componenti

Altre componenti	Sigla	Tariffa
Clima acustico	C_{CA}'	1.050
Tutela quantitativa risorsa idrica	C_{RI}'	2.100
Campi elettromagnetici	C_{EM}'	1.680
Odori	C_{Od}'	420
Sicurezza del territorio	C_{ST}'	840
Ripristino ambientale	C_{RA}'	3.000

-cifre in euro

NOTE

4. Per la voce **C_{CA}'** per gli stabilimenti collocati in aree di Classe 6 ai sensi dei piani di zonizzazione acustica, si applica il costo forfettario per la componente **C_{CA}'** di € 500,00
5. Per la componente “Sicurezza del Territorio” **C_{ST}'** fino all’emanazione delle aree dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, la componente non si applica.
6. Descrizione delle tariffe per la componente **C_{RA}'** (sono esclusi gli allevamenti intensivi per i quali si rimanda al capitolo 6):
 - A. In presenza di installazioni su un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche la componente **C_{RA}'** è di € 3.000;
 - B. In caso di presentazione della relazione di riferimento la componente **C_{RA}'** è di € 500,00 ad esclusione degli allevamenti intensivi per i quali si rimanda al capitolo 6;
 - C. In caso di presentazione della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento la componente **C_{RA}'** è di € 125,00.

Punto 6 - CSGA'

In continuità con le disposizioni della DGR 1913/2008, e delle ulteriori indicazioni del DM 58/2017, in presenza di installazioni dotate un Sistema di Gestione Ambientale certificato (Iso 14001 o registrazione Emas), la riduzione del costo istruttorio **CSGA'** è quantificata come di seguito:

Installazioni certificate **Uni En Iso 14001** - il più favorevole fra i due importi:

- $[C_{Aria}' + C_{H2O}' + C_{RP}' + C_{RnP}' + C_{RDT}' + (C_{CA}' + C_{RI}' + C_{EM}' + C_{Od}' + C_{ST}' + C_{RA}')] \times 0,10 \text{ €}$
- € 250,00

Installazioni registrate **EMAS** - il più favorevole fra i due importi:

- $[C_{Aria}' + C_{H2O}' + C_{RP}' + C_{RnP}' + C_{RDT}' + (C_{CA}' + C_{RI}' + C_{EM}' + C_{Od}' + C_{ST}' + C_{RA}')] \times 0,20 \text{ €}$
- € 500,00

In caso di installazioni dotate di entrambe le tipologie di SGA certificate/registrate si applica la riduzione una sola volta nella condizione più favorevole.

Punto 7 - C_{DOM}'

La riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda C_{DOM}'

Tabella 3.6 - C_{dom}'

Riduzione C _{DOM} '	
Secondo strumenti/piattaforme telematici (Portale IPPC/Portale AURA)	€ 250,00 ⁴
Secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente per la presentazione dell'istanza digitale	€ 500,00

In presenza di entrambe le condizioni si applicano entrambe le voci.

CAPITOLO 4 - Aggiornamento dei criteri per la determinazione della complessità dell'installazione e per il calcolo della tariffa per le istruttorie connesse a Modifiche non Sostanziali

4.1 Complessità delle installazione: criteri

Il metodo di calcolo delle tariffe istruttorie e di controllo proposti dal DM 58/2017 e dal precedente DM 24 aprile 2008 si basa sulla definizione di specifiche tariffe proporzionali alle pressioni ambientali generate dall'installazione in termini di numeri di punti emissivi autorizzati, numero di inquinanti monitorati, quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi gestiti, valutazione del clima acustico, tutela della risorsa idrica, odori, sicurezza del territorio, ripristino ambientale e modalità di gestione, tenendo conto di eventuali SGA certificati. Tale metodo consente di calcolare tariffe istruttorie o per le attività di controllo commisurate alla quantificazione di specifici indicatori di pressione e di conseguenza alla complessità dell'installazione.

La Regione Emilia-Romagna con la DGR 667/2005 ha stabilito dei criteri per la classificazione delle installazioni in tre classi di complessità (Alta, Media, Bassa) che tengono conto delle emissioni in atmosfera, del bilancio idrico, dei rifiuti e delle fonti di potenziale contaminazione suolo e del rumore.

Al fine di dare continuità alle valutazioni di complessità e per mantenere i criteri di semplificazione sopra descritti tenendo comunque conto delle differenze tra le installazioni, si ritiene di mantenere la definizione di complessità per ciascuna installazione, utilizzando per il calcolo la Tabella 4.1 "Indicatori per il calcolo della complessità dell'installazione" e la Tabella 4.2 "Calcolo dell'Indice di Complessità", di seguito riportate.

Tabella 4.1 - Indicatori per il calcolo della complessità dell'installazione

Aspetto ambientale	Indicatore	Numero	Range			Valore indicatore (B, M, A)
			B	M	A	

⁴ Per la prima istanza fatta mediante il **Portale AURA** la cifra da applicare per la presente voce è pari a € 500,00

Emissioni in atmosfera	Convogliate	n. punti		≤ 3	$3 < n \leq 7$	> 7	
		n. inquinanti		≤ 4	$4 < n \leq 7$	> 7	
		Portata - Q (m ³ /h)		≤ 50.000	$50.000 < Q \leq 100.000$	> 100.000	
	Diffuse	Presenza/Assenza		Si/No	Si/No	Si/No	
	Fuggitive	Presenza/Assenza		Si/No	Si/No	Si/No	
Bilancio idrico	consumi	quantità prelevata/emunta (m ³ /giorno)		≤ 2.000	$2.000 < Q \leq 4.000$	> 4.000	
	scarichi	n° inquinanti		≤ 4	$4 < n \leq 7$	> 7	
	scarichi	Portata Scaricata - Q (m ³ /giorno)		≤ 2.000	$2.000 < Q \leq 4.000$	> 4.000	
Rifiuti	EER Rifiuti Non pericolosi	n.		≤ 6	$6 < n \leq 11$	> 11	
	EER Rifiuti pericolosi	n.		≤ 4	$4 < n \leq 7$	> 7	
	quantità annua di rifiuti prodotta	t		≤ 2000	$2000 < n \leq 5000$	> 5.000	
Fonti di potenziale contaminazione suolo	sostanze inquinanti	n.		≤ 11	$12 < n \leq 21$	> 21	
	sorgenti di potenziale contaminazione	n.		≤ 6	$6 < n \leq 11$	> 11	
	sorgenti di potenziale contaminazione	Area m ²		≤ 100	$100 < m^2 \leq 1.000$	> 1.000	
Rumore	sorgenti	N°		≤ 10	$11 < n \leq 20$	> 20	

Emissioni in atmosfera

Sono da considerare ai fini della quantificazione del numero dei punti di emissione e della portata:

- i punti di emissioni in atmosfera soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con l'eccezione delle fattispecie di cui agli art. 272, comma 1 (emissioni "scarsamente rilevanti");
- i punti di emissione disciplinati ai sensi del Titolo III bis Parte Quarta D.Lgs. 152/06;
- i punti di emissione disciplinati dal DM 5.2.98 ;
- emissioni temporaneamente 'non attive': ossia emissioni che secondo quanto dichiarato dal Gestore e riportato nell'autorizzazione, non sono temporaneamente in esercizio ma sono riattivabili;
- portata: va computata come somma di tutte le portate convogliate;
- emissioni diffuse: deve essere segnalata la presenza Si/No;
- emissioni fugitive: deve essere segnalata la presenza Si/No.

Sono esclusi dal conteggio:

- a. camini di 'by-pass' o emissioni di emergenza (ad esempio valvole di sicurezza, dischi di rottura, etc), non vanno conteggiati;
- b. emissioni 'dismesse', ossia emissioni che, secondo quanto dichiarato dal Gestore e/o riportato nell'autorizzazione, sono state dismesse definitivamente, non risultando più autorizzate all'esercizio, non vanno conteggiate; possono considerarsi dismesse anche emissioni per le quali è già indicata esplicitamente nell'autorizzazione la data di dismissione.

Per quanto riguarda il numero di inquinanti da considerare si deve fare riferimento agli inquinanti inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Non si devono considerare gli inquinanti monitorati a fini conoscitivi (ad esempio inquinanti per cui è previsto un monitoraggio limitato nel tempo al fine di verificarne la significatività/presenza).

Per il parametro Metalli se il limite è espresso come sommatoria, nel conteggio degli inquinanti significativi si conterà ogni sommatoria cui è associato un limite come un singolo inquinante.

Per il parametro COV se non sono espressamente indicati i singoli composti nel Piano di Monitoraggio e Controllo o nel Quadro prescrittivo, va conteggiato come singolo inquinante.

Rientrano tra i parametri significativi quelli per cui sono state valutate eventuali deroghe ai sensi dell'Art. 29-sexies, comma 9 bis.

Per le installazioni ricadenti nella categoria IPPC 5.4 ("Discariche") si applica la voce relativa alle emissioni in atmosfera "emissioni diffuse" per le emissioni derivanti dal corpo di discarica e la voce "Emissione convogliate" per tutti gli eventuali punti di emissione convogliati autorizzati.

Non vanno conteggiati i parametri chimico-fisici quali temperatura e portata per le emissioni.

Scarichi

Sono da considerare i seguenti scarichi:

- a. gli scarichi idrici progettati/esistenti, soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b. gli scarichi delle acque meteoriche sono conteggiati ai fini del calcolo della tariffa solo nei casi in cui è prevista l'autorizzazione in applicazione dei criteri definiti dalla normativa regionale.

Vanno esclusi dal conteggio gli scarichi costituiti da:

- acque meteoriche non soggette ad autorizzazione, acque reflue domestiche e assimilate ai sensi della normativa regionale;
- Scarichi ‘parziali’ di acque reflue, ossia eventuali scarichi recapitanti in un tratto di fognatura interno all’installazione pur dotato di pozzetto di campionamento e oggetto di monitoraggio (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 652 del 21 gennaio 2021)
- scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di sicurezza sugli allacciamenti alla pubblica fognatura;
- scarichi di condensa di soli compressori o acque di raffreddamento indiretto di impianti produttivi o similari;
- scarichi di reflui derivanti esclusivamente da operazioni di bonifica.

Per quanto riguarda il numero di inquinanti da considerare si deve fare riferimento agli inquinanti inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Non si devono considerare gli inquinanti monitorati a fini conoscitivi (ad esempio inquinanti per cui è previsto un monitoraggio limitato nel tempo al fine di verificarne la significatività/presenza).

Rientrano tra i parametri significativi quelli per cui sono state valutate eventuali deroghe ai sensi dell’Art. 29-sexies, comma 9 bis.

Non vanno conteggiati i parametri chimico-fisici quali pH, temperatura, colore, odore e materiali grossolani.

Rifiuti

Riportare il numero dei codici EER prodotti dall’installazione; tale informazione può essere desunta ad esempio dal MUD, con esclusione dei rifiuti raccolti dal servizio urbano. Tale esclusione vale anche per la valutazione della quantità annua di rifiuti prodotti.

Contaminazione suolo

Per individuare le sostanze inquinanti fare riferimento alle indicazioni riportate nel D.M. 15 aprile 2019, n. 95 per la redazione della relazione di riferimento ovvero della verifica di sussistenza degli obblighi di presentazione della relazione di riferimento.

Per quanto riguarda il n° di sorgenti di potenziale contaminazione si considerino gli stoccaggi, i serbatoi interrati e fuori terra, condutture, punti di movimentazione e travaso sostanze, etc., qualora sprovviste di adeguati sistemi di contenimento (vasche di contenimento, cisterne a doppia camicia, etc.). L'area occupata dalle sorgenti di potenziale contaminazione è corrispondente alla somma delle superfici delle sorgenti di cui sopra. Anche per tali parametri è possibile riferirsi a quanto riportato nella relazione di riferimento ovvero della verifica di sussistenza degli obblighi di presentazione della relazione di riferimento elaborati ai sensi del DM 95/2019.

Per le installazioni con Categoria IPPC 5.4 “Discariche” ogni lotto della discarica autorizzato è considerato una sorgente di potenziale contaminazione.

Rumore

Per individuare il numero di sorgenti bisogna considerare ogni sorgente o gruppo di sorgenti spazialmente connesse ed omogenee, ubicate in spazio aperto. Se più sorgenti sono presenti in un

ambiente confinato (es. edificio, capannone,...), si considererà l'edificio come una sola sorgente. Il superamento del livello equivalente di 70 db(A) si considera misurando il valore di emissione rilevato sul confine del perimetro su cui insiste l'impianto. Il limite dei 70 db (A) può essere sostituito dal limite di zona qualora l'insediamento sia ubicato in zona acustica diversa da quella esclusivamente industriale.

Colonna "Numero": Nella Tabella 3.1 inserire il n° effettivo degli elementi considerati. Nel caso in cui sia assente l'indicatore, segnare zero e non computare il suo contributo all'indice complessivo.

Tabella 4.2 - Calcolo dell' INDICE di COMPLESSITÀ

Matrice		Indicatore	Contributi corrispondenti ad un livello dell'indicatore (espresso in n. ore)			Contributo all'indice di complessità (espresso in n. ore)
			B	M	A	
Emissioni in atmosfera	Convogliate	N. sorgenti	1,5	3,5	7	
		N. inquinanti	1,5	3,5	7	
		Quantità	1,5	3,5	7	
	Diffuse	Si	4,5			
	Fuggitive	Si	4,5			
Bilancio idrico	Quantità prelevata		1,5	3,5	7	
	n. inquinanti		1,5	3,5	7	
	Quantità Scaricata		1,5	3,5	7	
Rifiuti	N. EER Rifiuti Non pericolosi		1,5	3,5	7	
	N. EER Rifiuti pericolosi		1,5	3,5	7	
	Quantità Rifiuti prodotta		1,5	3,5	7	
Fonti di potenziale contaminazione suolo	N. sostanze inquinanti		1,5	3	5	
	N. sorgenti		1,5	3	5	
	Area occupata		1,5	3	5	
Rumore	N. sorgenti		4,5	5	8	
Somma contributi indicatori						
Impianto dotato di registrazione EMAS						x 0,6
Impianto dotato di certificazione ISO 14001						x 0,8
Indice di complessità delle attività istruttorie IC (espresso in numero di ore)						

Tabella 4.3 - Grado di Complessità dell'installazione

COMPLESSITA'	B	M	A
Indice di complessità dell'installazione	< di 40	da 40 a 80	> di 80

Il calcolo dell'indice di complessità dell'installazione deve essere rideterminato ogni volta in cui si modificano i parametri riportati nella tabelle sopra richiamate, ad esempio a seguito di istanze di riesame o modifiche sostanziali.

4.2 Calcolo della tariffa per le istruttorie connesse a modifiche non sostanziali

Il DM 24 aprile 2008 e il successivo DM 58/2017, per le valutazioni delle comunicazioni di modifica non sostanziale definiscono una tariffa forfettaria indipendentemente dalla natura dell'installazione.

In particolare il DM 24 aprile 2008 prevedeva per le comunicazioni di modifica non sostanziale una tariffa istruttoria fissa a prescindere dalla tipologia di comunicazione e dalla categoria dell'installazione o della sua complessità, quantificata in € 2.000,00.

Il DM 58/2017 prevede un aumento del 100% di tale tariffa istruttoria quantificandola in € 4.050,00 da applicare a tutte le attività soggette ad AIA, indipendentemente dalla necessità o meno di modifica dell'atto autorizzatorio.

E' bene precisare che le modifiche non sostanziali comunicate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere classificate in:

1. modifiche che NON comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione
2. modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

Le modifiche non sostanziali sono attualmente disciplinate dalla DGR 155/2009 che prevede l'applicazione di una tariffa forfettaria distinta in:

- Tariffa fissa pari a € 100,00 per le istruttorie delle comunicazioni di modifica non sostanziale che non comportano la modifica dell'atto;
- Tariffa fissa forfettaria, definita in base alla complessità dell'installazione per le comunicazioni di MNS che comportano la modifica dell'atto (Alta complessità € 1.000, Media complessità € 500, bassa complessità € 250).

In linea con le indicazioni del DM 58/2017, si ritiene di mantenere per le modifiche non sostanziali un regime forfettario, inoltre in continuità con la DGR 155/2009 si ritiene di distinguere i costi istruttori per le comunicazioni di modifica non sostanziale senza modifica dell'atto e con modifica riferendosi, in quest'ultimo caso, alla complessità dell'installazione.

Le nuove tariffe istruttorie relative alle comunicazioni di modifica non sostanziale vengono pertanto aggiornate adeguando le attuali tariffe ai costi istruttori definiti dal DM 58/2017 avendo cura di applicare la misura massima definita all'art. 2 comma 7, mantenendosi pertanto sempre inferiori al 50% delle tariffe stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti statali.

Dette tariffe si applicano a tutte le installazioni esclusi gli allevamenti intensivi che sono disciplinati al capitolo 6.

In particolare:

1. Modifiche che NON richiedono l'aggiornamento dell'AIA

La tariffa istruttoria forfettaria per questo è fissata in € 250,00 per una sola modifica, aumentata di € 50,00 per ciascuna ulteriore modifica fino alla soglia massima di € 350,00.

Ai fini dell'applicazione della tariffa il conteggio del numero di modifiche comunicate dal gestore è valutato dall'A.C..

In tal caso, la tariffa proposta risulta maggiore dell'adeguamento dell'indice Istat al costo della vita al 31/12/2025, ma largamente inferiore alla tariffa prevista dal DM 58/2017, risultando variabile nel range 6% - 8% rispetto alla tariffa definita dal DM 58/2017.

2. “Modifiche non sostanziali” che richiedono l'aggiornamento dell'AIA

Nel caso, invece, in cui l'Autorità competente, nel riconoscere che la comunicazione di modifica non sostanziale richieda un approfondimento istruttorio finalizzato all'**aggiornamento del provvedimento autorizzativo** la tariffa istruttoria forfettaria da corrispondere è stabilita in funzione del grado di complessità dell'installazione, determinato come descritto al paragrafo 4.1.

La tariffa si applica alla singola modifica non sostanziale comunicata; qualora più modifiche vengano comunicate nell'ambito della medesima istanza, la tariffa verrà incrementata di € 100 fino alla quota massima riportata nella successiva tabella 4.4.

Per classificare la comunicazione di modifica non sostanziale si deve tenere conto della tipologia e/o delle matrici ambientali interessate dalla modifica.

Per tipologia di modifica, in accordo a quanto definito nella quinta circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008, per esempio si intende:

- attivazione di nuove produzioni nel medesimo sito;
- aumento di potenzialità produttiva;
- modifica di una grandezza oggetto di soglia dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- modifica del ciclo produttivo;
- modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo⁵;
- modifica del Piano di Adeguamento dell'AIA;
- modifica/sostituzione/spostamento di macchine/impianti;
- altro.

Mentre per la “Matrice ambientale interessata”, si intende la/le matrici ambientali interessate dalla modifica, ad esempio:

- Materie prime: modifica qualitativa e/o quantitativa delle materie prime utilizzate;
- Acqua:
 - variazione dei consumi idrici e/o modifica delle modalità di approvvigionamento idrico;
 - attivazione e/o dismissione di punti di scarico di acque reflue e/o modifica quantitativa (portata) e/o qualitativa (inquinanti) degli scarichi idrici già autorizzati;
 - variazione delle modalità di controllo delle acque sotterranee e del suolo;
- Energia: variazione dei consumi energetici e/o modifica delle modalità di approvvigionamento energetico;
- Aria: attivazione e/o dismissione di punti di emissione in atmosfera e/o modifica quantitativa (portata) e/o qualitativa (inquinanti) di emissioni in atmosfera già autorizzate;
- Rifiuti:

⁵ Per le eventuali comunicazioni di modifiche di metodiche analitiche adottate si conteggia la sola tipologia di modifica e non si conteggiano le matrici ambientali interessate.

- variazione del sistema di gestione di rifiuti prodotti internamente e/o modifica quantitativa e/o qualitativa delle tipologie di rifiuti prodotti internamente;
- variazione del sistema di gestione di rifiuti ritirati da terzi e/o introduzione di nuovi codici EER trattati (per attività di gestione rifiuti);
- rimodellamento superficiale senza modifica di quote e volumi autorizzati (per discariche) e/o sequenza di utilizzo lotti discariche (per discariche);
- Rumore: attivazione di nuove sorgenti di rumore e/o modifica qualitativa delle emissioni sonore;
- altro.

Per ciascuna comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal proponente è necessario quindi conteggiare le tipologie di modifiche e le matrici ambientali interessate.

Il valore maggiore del conteggio tra le tipologie o le matrici ambientali deve essere utilizzato ai fini della determinazione della tariffa riportata nella successiva Tabella 4.4.

Esempio A):

Comunicazione contestuale di 2 diverse tipologie di modifiche: 1 relativa al ciclo produttivo e 1 relativa al Piano di Monitoraggio e Controllo. Le stesse modifiche riguardano 1 matrice ambientale.

In tal caso il numero maggiore è 2 e pertanto si applica la tariffa di cui alla colonna “da 2 modifiche”

Esempio B):

Comunicazione contestuale di 2 diverse tipologie di modifiche: 1 relativa al ciclo produttivo e 1 relativa al Piano di Monitoraggio e Controllo. Le stesse modifiche riguardano 3 matrici ambientali.

In tal caso il numero maggiore è 3 e pertanto si applica la tariffa di cui alla colonna “da 3 a più modifiche”.

Tabella 4.4 - Tariffa forfettaria per la valutazione delle comunicazioni di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione

Complessità	MNS con aggiornamento provvedimento			Rispetto soglia % definita dal DM 58/2017 Art. 2 c. 7
	per 1 sola modifica	da 2 modifiche	da 3 a più modifiche	
Alta complessità	1500	1.600	1.700	<50%
Media complessità	750	850	950	<50%
Bassa complessità	500	600	700	<50%

-cifre in euro

CAPITOLO 5 - Aggiornamento dei criteri per la determinazione della tariffa relativa alle attività di controllo.

Le attività di controllo, di cui all'art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sono pianificate secondo i criteri stabiliti dalla DGR 2124/2018 e successive modifiche e integrazione.

Le stesse sono condotte nel rispetto dei dettami dell'art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006, delle Linee Guida SNPA n. 39/2022 "Controlli su installazioni AIA di competenza regionale" e delle procedure e indirizzi regionali o dell'Agenzia.

L'attività di controllo comprende:

- a) la verifica della regolarità dei controlli/comunicazioni a carico del Gestore;
- b) la visita in loco con la frequenza stabilita dalla programmazione regionale;
- c) eventuali prelievi, analisi delle emissioni e misure contenuti nel Piano di Monitoraggio e controllo.

Per tale attività il DM 58/2017 stabilisce:

- la modalità di calcolo della tariffa relativa alle attività di controllo di cui all'art. 3 c.1 nell'allegato IV, Tariffa (T_C)
- la modalità di calcolo della tariffa relativa alla esecuzione di prelievi e analisi T_a , nell'allegato V, Tariffa (T_A)

5.1 Tariffa relativa ai Controlli (T_C)

Il decreto 58/2017 stabilisce che la Tariffa relativa ai Controlli (T_C), è pari al valore maggiore fra:

- una quota fissa di € 2.500,00;
- o il calcolo, effettuato con la seguente formula:

$$T_C = [C_{Aria} + C_{H_2O} + C_{RP} + C_{Rnp} + C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA} + C_{SME} + C_{LDAR} + C_{SUO}]^* + 300$$

[...]*se l'AIA indica la necessità di considerare la relativa componente

Attualmente, in Emilia-Romagna, le tariffe relative ai controlli sono stabilite dalla DGR 1913/2008 che prevede per il calcolo della T_C :

- la possibilità di applicare un regime forfettario, proporzionale alla complessità dell'installazione secondo i criteri stabiliti dalla DGR 667/2005, nei casi in cui la tariffa T_C , calcolata secondo la formula riportata nel DM 24 aprile 2008⁶, risulti inferiore a € 4.800;
- in alternativa si rimanda al calcolo mediante la formula riportata nel DM 24 aprile 2008⁷.

[...]*se l'AIA indica la necessità di considerare la relativa componente.

Ai fini dell'adeguamento tariffario, per la tariffa T_C , ritenendo utile estendere anche ai controlli le misure differenziali richiamate all'art. 2 c.7 del DM 58/2017, che prevedono per le installazioni regionali una riduzione del 50% delle tariffe applicate alle installazioni statali, e ritenendo opportuno mantenere i criteri di semplificazione già introdotti con la DGR 1913/2008, si stabilisce di adottare per la tariffa T_C un regime forfettario da calcolarsi sulla base delle disposizioni della DGR 1913/2008 e adeguando le tariffe ivi indicate all'incremento dell'indice Istat al costo della vita al 31/12/2025, come riportato nella successiva tabella 5.1

La tariffa così stabilita consente di rispettare:

⁶ $T_C = \{[C_{Aria} + C_{H_2O} + C_{RP} + C_{Rnp} + C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA} + C_{SME} + C_{LDAR} + C_{SUO}]^* \} \times 0,10 + 100 \text{ €}$

- il criterio di tariffa minima introdotta dal DM 58/2017, nella misura massima del 50% rispetto a quella stabilita per le installazioni statali e qui ragionevolmente esteso alle attività di controllo;
- l'incremento proporzionale alla natura delle installazioni regionali come richiamato dall'art. 10 comma 3 e tenendo conto dell'incremento tariffe in base all'adeguamento dell'indice Istat al costo della vita al 31/12/2025;
- l'incremento tariffario in modo proporzionale alla complessità dell'installazione che viene calcolata, sulla base delle indicazioni della DGR 667/2005 così come aggiornate nel precedente Capitolo 4, tenendo conto delle emissioni in atmosfera, del bilancio idrico, dei rifiuti, delle fonti di potenziale contaminazione suolo e del rumore, assorbendo di fatto i coefficienti dell'equazione riportata nell'allegato IV al DM 58/2017.

Tabella 5.1 - Tc: Tariffa forfettaria

Complessità dell'installazione	Tariffe attuali DGR 1913/2008	Proposta nuova Tariffa Tc	Criterio
Bassa complessità	1.500	2.000	Incremento tariffe in base all'adeguamento dell'indice Istat al costo della vita al 31/12/2025
Media complessità	2.400	3.250	
Alta complessità	4.800	6.500	

-cifre in euro

Il citato DM 58/2017 all'art.3 c.4, prevede inoltre che il gestore versi annualmente una tariffa T_{UFF} per le attività di controllo di cui all'Art. 1 comma 1 lettera e), ossia relative alla verifica della documentazione trasmessa dal gestore.

In applicazione dell'art. 3 comma a), si ritiene che detta tariffa T_{UFF} sia ricompresa nella tariffa forfettaria Tc sopra richiamata per l'anno in cui è effettuata l'ispezione programmata.

L'A.C. può fissare in autorizzazione un obbligo di verifica documentale con frequenza annuale con applicazione della tariffa T_{UFF} pari a € 150, da assolvere nell'anno in cui non è effettuata l'ispezione programmata. Detto obbligo prevede che l'Autorità competente al controllo comunichi gli esiti della verifica documentale all'Autorità competente e al gestore.

5.2 Tariffa relativa alla esecuzione di prelievi e analisi (Ta)

La tariffa per le attività di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 06 marzo 2017, n. 58, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi previste per ciascun controllo tra le attività indicate nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, è calcolata con riferimento all'allegato V al D.M. 58/2017 medesimo.

Le prestazioni di campionamento ed analisi, indicate nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, ma non comprese nel tariffario di cui all'allegato V al D.M. 58/2017, sono calcolate con riferimento al vigente Tariffario di Arpa Emilia-Romagna.

Nel caso in cui le metodiche di laboratorio, previste dal D.M. 58/2017, e quelle in uso nei laboratori di Arpa Emilia-Romagna non siano coincidenti, seppure ugualmente certificate, l'attività/parametro

sono eseguite secondo le metodiche indicate dall'Agenzia applicando comunque la tariffazione stabilita dal D.M. 58/2017.

5.3 Adesione al reporting Digitale (AURA)

I gestori che aderiscono alla compilazione del reporting annuale in modalità digitale attraverso la piattaforma AURA hanno diritto ad uno sconto della tariffa relativa alle attività di controllo pari al 5% di $(T_c + T_a)$.

CAPITOLO 6 - Aggiornamento dei criteri per la determinazione della tariffa per le istruttorie e per le attività di controllo degli allevamenti intensivi

Premesso che il DM 58/2017 non prevede una differenziazione delle tariffe per gli allevamenti intensivi e le altre installazioni industriali, al fine di tenere conto delle peculiarità del settore e della presenza rilevante nel territorio regionale, in accordo all'Art. 10 del DM 58/2017 si è scelto di operare in continuità con quanto disciplinato dalla DGR 812/2009 e dalla DGR 1913/2008.

Inoltre si aggiunge a sostegno di questa scelta la modifica introdotta per la regolamentazione del settore ad opera della Direttiva (UE) 2024/1785, che modifica la direttiva 2010/75/UE.

Al fine dell'applicazione del nuovo regime tariffario per gli allevamenti intensivi di pollame e suini che ricadono nel regime autorizzatorio dell'AIA⁷ si distinguono tre tipologie di allevamento: Tipologia A, Tipologia B e Tipologia C.

Per '**Tipologia A**' si intende l'allevamento intensivo all'interno del quale è svolta una sola attività caratterizzata da una sola categoria IPPC, con un numero massimo:

- 400.000 posti pollame
- 4.000 posti suino
- 1.000 posti scrofe

Per '**Tipologia B**' si intende l'allevamento intensivo all'interno del quale è svolta una sola attività caratterizzata da una sola categoria IPPC, con un numero massimo:

- 400.001 - 800.000 posti pollame
- 4.001 - 8.000 posti suino
- 1.001 - 2.000 posti scrofe

Oppure si intende l'allevamento intensivo con la potenzialità di cui sopra o di tipologia A, in cui si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- contestuale allevamento con categorie IPPC diverse;
- altre attività produttive, quali: caseificio, macello, impianti di depurazione acque reflue, mangimificio, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'AIA, condotto dallo stesso gestore;
- presenza di impianti FER (escluso fotovoltaico o agrovoltico), ad esempio biogas e/o biometano condotto dallo stesso gestore.

Per '**Tipologia C**' si intende l'allevamento intensivo all'interno del quale è svolta una sola attività caratterizzata da una sola categoria IPPC, con un numero massimo:

- oltre 800.000 posti pollame
- oltre 8.000 posti suino
- oltre 2.000 posti scrofe

Oppure si intende l'allevamento intensivo con la potenzialità di cui sopra o di tipologia B, in cui si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- contestuale allevamento con categorie IPPC diverse;
- altre attività produttive, quali: caseificio, macello, impianti di depurazione acque reflue,

⁷ a) allevamenti intensivi con più di 40.000 posti per il pollame;

b) allevamenti intensivi con più di 2.000 posti per i suini da produzione di oltre 30 kg;

c) allevamenti intensivi con più di 750 posti per le scrofe.

mangimificio, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'AIA, condotto dallo stesso gestore;

- presenza di impianti FER (escluso fotovoltaico o agrovoltico), ad esempio biogas e/o biometano condotto dallo stesso gestore.

Nel caso in cui nell'allevamento fossero presenti ulteriori attività soggette al regime autorizzatorio della Direttiva IED e non ricadenti nella categoria relativa agli allevamenti intensivi, alla tariffe istruttorie degli allevamenti dovranno essere aggiunte le rispettive tariffe calcolate secondo quanto riportato nei capitoli precedenti per le sole parti di installazione oggetto delle suddette attività.

6.1 Criteri per la determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio di nuova AIA, aggiornamento in esito a modifica sostanziale o riesame (29 octies comma 4)

In continuità con quanto disciplinato dalla DGR n. 812/2009 si è scelto di mantenere per le attività istruttorie una tariffazione unica forfettaria, C_{AI} , aggiungendo ove necessario una specifica tariffa per le valutazioni relative al Clima acustico, C_{CA} .

La componente della tariffa istruttoria C_{AI} assorbe pertanto le tariffe relative alle componenti ambientali e le tariffe previste per la presentazione della domanda richiamate dal DM 58/2017.

La tariffa forfettaria e quella relativa al Clima acustico sono definite a partire da quanto stabilito dalla DGR n. 812/2009 adeguando i valori all'incremento dell'indice Istat al costo della vita al 31/12/2025, arrotondando per eccesso a cifra intera ove necessario, e mantenendo una differenziazione tra allevamento di "Tipologia A", "Tipologia B" e "Tipologia C".

Si evidenzia che l'adeguamento tariffario, in accordo all'Art. 2 comma 7 del DM 58/2017 risulta sempre largamente inferiore al 50% delle tariffe definite per le installazioni AIA Statali.

Il calcolo della Tariffa è pertanto rappresentato dalla seguente formula:

$$T_i = C_{AI} + C_{CA}^* \quad * \text{se pertinente}$$

Tabella 6.1 - Tariffa istruttoria per rilascio di nuova AIA, aggiornamento in esito a modifica sostanziale o riesame (29 octies comma 4)

Tariffa istruttoria per rilascio di nuova AIA, aggiornamento in esito a modifica sostanziale o riesame (29 octies comma 4)	Tipologia Allevamento	Tariffa DGR 812/2009	Nuova tariffa
Tariffa forfettaria - C_{AI}	Tipologia A	1.750	2.300
	Tipologia B	1.750	2.750
	Tipologia C	1.750	3.200
Tariffa Clima acustico - C_{CA}	Tipologia A	250	350
	Tipologia B	250	500
	Tipologia C	250	750

-cifre in euro

La voce “Clima Acustico” si applica in conformità ai criteri stabiliti dalla DGR n. 2411 del 29 novembre 2004 e ss.mm.ii. o a specifiche condizioni definite dall’A.C. per tale aspetto.

In accordo al DM 58/2017 e alla Direttiva sopra richiamata, in presenza di requisiti generali di cui all’art. 29 bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, si applica la seguente formula per il rilascio della prima AIA o per l’adesione al regime di registrazione:

$$Ti = [C_{All} + C_{CA}^*]/2 \quad \text{*se pertinente}$$

6.2 Criteri per la determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo (art. 29-octies c.3)

Per le istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies c. 3, si conferma il regime di tariffazione forfettaria definito dalla DGR n. 812/2009 adeguando i valori all’incremento dell’indice Istat al costo della vita al 31/12/2025, arrotondando per eccesso a cifra intera ove necessario, e mantenendo una differenziazione tra allevamento di “Tipologia A”, “Tipologia B” e “Tipologia C”. Si evidenzia anche in questo caso che l’adeguamento tariffario, in accordo all’Art. 2 comma 7 del DM 58/2017 risulta sempre largamente inferiore al 50% delle tariffe definite per le installazioni AIA Statali.

Il calcolo della Tariffa Ti per le istruttorie di cui all’art. 29-octies c.3 è regolamentato dalla seguente relazione:

$$Tr = C_{All}' + C_{CA}'^* \quad \text{*se pertinente}$$

La voce “Clima Acustico” si applica in conformità ai criteri stabiliti dalla DGR n. 2411 del 29 novembre 2004 e ss.mm.ii. o a specifiche condizioni definite dall’A.C. per tale aspetto.

Tabella 6.2 - Tariffa istruttoria connessa a riesame con valenza di rinnovo (art. 29-octies c.3)

Tariffa istruttoria connessa a riesame con valenza di rinnovo (art. 29-octies c.3)	Tipologia Allevamento	Tariffa DGR 812/2009	Nuova tariffa
Tariffa forfettaria - C_{All}'	Tipologia A	875	1.200
	Tipologia B	875	1.400
	Tipologia C	875	1.600
Tariffa Clima acustico - C_{CA}'	Tipologia A	125	170
	Tipologia B	125	250
	Tipologia C	125	380

-cifre in euro

6.3 Criteri per la determinazione della tariffa per le istruttorie per modifiche non sostanziali

Utilizzando i criteri di complessità definiti dalla DGR 667/2005, gli allevamenti ricadono generalmente nella definizione di installazioni a “bassa complessità” proprio per la tipologia dell’attività e la quantificazione delle matrici ambientali coinvolte.

Anche in questo caso però, al fine di tenere conto delle peculiarità degli allevamenti e delle diverse attività che possono essere contemporaneamente svolte, a cui conseguono diversi approfondimenti istruttori, sono state differenziate le tariffe distinguendo gli allevamenti di “Tipologia A”, “Tipologia B” e “Tipologia C” in base alle definizioni riportate nelle premesse del capitolo 6.

E’ bene precisare che le modifiche non sostanziali comunicate ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere classificate in:

1. modifiche che non comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione
2. modifiche che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione

6.3.1 Modifiche che non comportano la modifica dell’autorizzazione

Le tariffe relative alle modifiche non sostanziali sono attualmente disciplinate dalla DGR 1913/2008 e dalla 155/2009 che prevedono per queste comunicazioni l’applicazione di una tariffa forfettaria pari a € 100,00.

Mantenendo il regime di tariffazione forfettaria la tariffa è aggiornata come riportato nella Tabella 6.3.

Tabella 6.3 - Allevamenti: tariffa forfettaria per la valutazione delle comunicazioni di modifica non sostanziale senza aggiornamento dell’autorizzazione

Tipologia allevamento	MNS senza aggiornamento provvedimento			Rispetto soglia % definita dal DM 58/2017 Art. 2 c. 7
	per 1 sola modifica	da 2 modifiche	da 3 a più modifiche	
Tipologia A	200	250	300	<50%
Tipologia B	250	300	350	<50%
Tipologia C	300	350	400	<50%

Per il conteggio del numero di modifiche si rimanda ai criteri indicati al paragrafo 4.2 del presente documento.

La tariffa proposta risulta maggiore dell’adeguamento dell’indice Istat al costo della vita al 31/12/2025, ma largamente inferiore alla tariffa prevista dal DM 58/2017 (< 50%) che prevede per tali procedimenti una tariffa forfettaria di € 4.050.

6.3.2 Modifiche che comportano la modifica dell’atto

Le tariffe relative alle modifiche non sostanziali sono attualmente disciplinate dalla DGR 1913/2008 e dalla 155/2009 che prevedono per quelle comunicazioni in cui l’Autorità competente, riconosce che la comunicazione di modifica non sostanziale richieda un approfondimento istruttorio finalizzato

all'**aggiornamento del provvedimento autorizzativo**, l'applicazione di una tariffa forfettaria pari a € 250,00.

Mantenendo il regime di tariffazione forfettaria la tariffa è aggiornata come riportato nella Tabella 6.4, prevedendo una differenziazione tra le tre tipologie di allevamento e il numero di modifiche contestualmente oggetto di valutazione.

Tabella 6.4 - Allevamenti: tariffa forfettaria per la valutazione delle comunicazioni di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione

Tipologia allevamento	MNS con aggiornamento provvedimento			Rispetto soglia % definita dal DM 58/2017 Art. 2 c. 7
	per 1 sola modifica	da 2 modifiche	da 3 a più modifiche	
Tipologia A	300	400	500	<50%
Tipologia B	350	450	550	<50%
Tipologia C	400	500	600	<50%

Per il conteggio del numero di modifiche si rimanda ai criteri indicati al paragrafo 4.2 del presente documento.

La tariffa proposta risulta maggiore dell'adeguamento dell'indice Istat al costo della vita al 31/12/2025, ma largamente inferiore alla tariffa prevista dal DM 58/2017 (< 50%) che prevede per tali procedimenti una tariffa forfettaria di € 4.050.

6.4 Criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di Controllo

Le attività di controllo, di cui all'art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sono pianificate secondo i criteri stabiliti dalla DGR 2124/2018 e successive modifiche e integrazione.

Le stesse sono condotte nel rispetto dei dettami dell'art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006, delle Linee Guida SNPA n. 39/2022 "Controlli su installazioni AIA di competenza regionale" e delle procedure e indirizzi regionali o dell'Agenzia.

L'attività di controllo ricomprende:

- a) la verifica della regolarità dei controlli/comunicazioni a carico del Gestore;
- b) la visita in loco con la frequenza stabilita dalla programmazione regionale;
- c) eventuali prelievi, analisi delle emissioni e misure contenuti nel Piano di Monitoraggio e controllo.

Per tale attività il DM 58/2017 stabilisce:

- la modalità di calcolo della tariffa relativa alle attività di controllo di cui all'art. 3 c.1 nell'allegato IV, Tariffa (T_C)
- la modalità di calcolo della tariffa relativa alla esecuzione di prelievi e analisi T_A, nell'allegato V, Tariffa (T_A).

6.4.1 Tariffa relativa ai Controlli (T_{CALL})

Anche in tal caso si evidenzia che il DM 58/2017 non prevede una differenziazione delle tariffe per gli allevamenti intensivi e le altre installazioni industriali, pertanto al fine di tenere conto delle peculiarità del settore e della presenza rilevante nel territorio regionale, in accordo all'Art. 10 del DM 58/2017 si è scelto di operare in continuità con quanto disciplinato dalla DGR 1913/2008 adottando per la tariffa T_c una cifra forfettaria adeguata all'incremento dell'indice Istat al costo della vita al 31/12/2025, come riportato nella tabella 6.5.

Tabella 6.5 - Allevamenti: tariffa forfettaria relativa ai controlli per gli allevamenti intensivi T_{CALL}

T_{CALL}	Tipologia Allevamento	Tariffa DGR 1913/2008	tariffa DM 58/2017*	Nuova tariffa
	Tipologia A	1000	/	1.350
	Tipologia B	1000	/	1.500
	Tipologia C	1000	/	2.000

-cifre in euro

* il DM 58/2017 prevede la quotazione delle singole componenti della tariffa relativa alle matrici controllate (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc) e al numero degli inquinanti controllati (ad es. n. inquinanti per camino, presenza di rifiuti pericolosi/non pericolosi, ecc), prevedendo quindi tariffe per gli allevamenti molto al di sopra di quelli previsti attualmente.

Il citato DM 58/2017 all'art.3 c.4, prevede inoltre che il gestore versi annualmente una tariffa per le attività di controllo di cui all'Art. 1 comma 1 lettera e), ossia relative alla verifica della documentazione trasmessa dal gestore.

In applicazione dell'art. 3 comma a), si ritiene che detta tariffa T_{UFF} sia ricompresa nella tariffa forfettaria T_c sopra richiamata per l'anno in cui è effettuata l'ispezione programmata.

L'A.C. può fissare in autorizzazione un obbligo di verifica documentale con frequenza annuale con applicazione della tariffa T_{UFF} pari a € 150, da assolvere nell'anno in cui non è effettuata l'ispezione programmata. Detto obbligo prevede che l'Autorità competente al controllo comunichi gli esiti della verifica documentale all'Autorità competente e al gestore.

6.4.2 Tariffa relativa alla esecuzione di prelievi e analisi (T_a)

La tariffa per le attività di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 06 marzo 2017, n. 58, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi previste per ciascun controllo tra le attività indicate nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, è calcolata con riferimento all'allegato V al D.M. 58/2017 medesimo.

Le prestazioni di campionamento ed analisi, indicate nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, ma non comprese nel tariffario di cui all'allegato V al D.M. 58/2017, sono calcolate con riferimento al vigente Tariffario di Arpa Emilia-Romagna.

Nel caso in cui le metodiche di laboratorio, previste dal D.M. 58/2017, e quelle in uso nei laboratori di Arpa Emilia-Romagna non siano coincidenti, seppure ugualmente certificate, l'attività/parametro

sono eseguite secondo le metodiche indicate dall'Agenzia applicando comunque la tariffazione stabilita dal D.M. 58/2017.

6.4.3 Adesione al reporting Digitale (AURA)

I gestori che aderiscono alla compilazione del reporting digitale attraverso la piattaforma AURA hanno diritto ad uno sconto della Tariffa relativa alle attività di controllo pari al 5% di (Tc+Ta).

CAPITOLO 7 - Modalità di pagamento delle tariffe istruttorie e per le attività di controllo

Il pagamento degli oneri istruttori e per le attività di controllo deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, seguendo le indicazioni fornite da Arpa Emilia-Romagna.

In accordo all'art. 6 comma 1, lettera b) del DM 58/2017, per i pagamenti relativi alle attività di controllo il gestore è tenuto a versare entro il 31/01 dell'anno per cui è prevista l'ispezione programmata la tariffa relativa alla voce Tc, mentre la tariffa relativa alle attività analitiche Ta o alla valutazione del report, qualora richiesta, Tuff, verrà versata dal gestore a consuntivo ed entro 60 giorni dalla richiesta trasmessa dall'Agenzia.

Le tariffe del presente tariffario non si applicano nei casi richiamati dall'Art. 1 comma 2 del DM 58/2017.

CAPITOLO 8 - Altre disposizioni

Per le installazioni AIA e gli allevamenti intensivi, nelle quali sono presenti attività soggette alla Comunicazione 216 del D.Lgs. 152/2006, stante che le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216 come definito dall'art. 29-quater comma 11, si ritiene assolto il pagamento dei diritti di iscrizione in appositi registri definiti dal DM Ambiente n. 350/1998.

Restano ferme eventuali disposizioni tariffarie non normate dal presente documento.